

Una sentenza della Corte di Cassazione avalla ulteriormente la valenza procedurale del sequestro preventivo

CASSAZIONE: IL SEQUESTRO PREVENTIVO PUO' ESSERE MANTENUTO IN ATTO ANCHE DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA NON DEFINITIVA

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il sequestro preventivo è un provvedimento di rilevante efficacia procedurale sostanziale e nei reati ambientali ed a danno degli animali costituisce spesso – naturalmente se ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi – uno strumento di primaria importanza per impedire che i reati stessi possano essere portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. Questa è una nostra linea interpretativa che da tempo sosteniamo in ogni sede editoriale¹ e seminariale.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente - Edizioni): “ (...) Va ricordato e premesso che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale. Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati. Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. (...) Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria (sulla base del disposto dell'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell'art. 354 c.p.p. il quale cita solo gli ufficiali di P.G.: “Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”). (...) **È invece molto più efficace il sequestro preventivo**, che spesso la P.G. ritiene - erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche **gli ufficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esigenza che - in pratica - è comune a quasi tutti i reati ambientali...** Il sequestro preventivo è infatti atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell'art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l'agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. (...)”.

Uno strumento spesso doveroso come iniziativa autonoma della PG, molto più efficace e pertinente in molte occasioni del più “debole” sequestro probatorio.²

Oggi la nostra tesi trova un autorevole indiretto avallo in una significativa sentenza del Supremo Collegio. Infatti la Corte di Cassazione Penale, sezione III, con sentenza del 17 novembre 2011, n. 42402, ha sta la sentenza di condanna non definitiva non costituisce elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari perseguite dal sequestro preventivo: *“Con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data di detta pronuncia siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva. La cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce, quindi, elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari.”*

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – sopra citato: “ (...) Va ricordato e premesso che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reitarato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all’organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale.

Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati.

Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. (...) Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria (sulla base del disposto dell’art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell’art. 354 c.p.p il quale cita solo gli ufficiali di P.G.: “Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”). (...) È invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la P.G. ritiene - erratamente - di esclusiva competenza del magistrato. In realtà, anche gli ufficiali di P.G. possono - ed anzi devono - eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esigenza che - in pratica - è comune a quasi tutti i reati ambientali... Il sequestro preventivo è infatti atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell’art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l’agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. (...).”

Si tratta di un principio di estrema rilevanza per tutti i reati ambientali ed a danno degli animali, nel quale contesto spesso si ricorre alla restituzione del bene o dell'animale sequestrato immediatamente dopo la sentenza di primo grado.

Indirettamente, questa pronuncia avalla ulteriormente la valenza procedurale del sequestro preventivo perché la Suprema Corte nel decidere che le esigenze cautelari vanno perfino oltre la pronuncia di condanna non definitiva a maggior ragione riconosce la validità di fondo del sequestro preventivo anche nella fase precedente al giudizio.

Un principio che merita riflessione in sede di operazioni di PG nel contesto delle quali si profila la necessità di un sequestro per raggiungere il fine primario della polizia giudiziaria: interrompere le dinamiche antiggiuridiche penalmente rilevanti ed impedire che i reati bloccati in flagranza possano essere portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati.

Maurizio Santoloci

Publicato il 5 dicembre 2011